



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ufficio Prevenzione della corruzione – Ufficio Trasparenza

Direttiva n.5/2017
Fano, 3 Ottobre 2017
P.g. n.68015

Oggetto: trasmissione provvedimenti di riconoscimento Debiti Fuori Bilancio alla Procura della Corte dei Conti - modalità operative

Le Linee Guida trasmesse in data 3 agosto u.s. dalla Corte dei Conti Marche di cui all'oggetto (allegate alla presente Direttiva) , prevedono che in assenza di diversa regolamentazione interna da parte dell'ente, i provvedimenti relativi ai riconoscimenti di Debiti Fuori Bilancio debbano essere trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti da parte del Segretario Comunale.

Pertanto, al fine di poter adempiere a quanto sopra, si forniscono le seguenti indicazioni:

-le proposte di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio oltre ad avere una parte narrativa esaustiva dovranno obbligatoriamente avere come allegato ogni atto o documento presupposto della proposta di riconoscimento;

-inoltre dovrà essere obbligatoriamente allegata alla proposta di deliberazione una relazione del dirigente responsabile del servizio che indichi i motivi che hanno causato il debito fuori bilancio (presupposti di fatto e di diritto), nonché le ragioni per le quali è possibile il riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 del D.lgs 267/00, i relativi presupposti di fatto e di diritto;

Resta fermo l'obbligo di esprimere nella proposta di atto i pareri ai sensi dell'art.49 del Tuel, e di allegare il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.239 del Tuel.

Tali raccomandazioni si rendono necessarie per consentire al Segretario Comunale di trasmettere alla Corte dei Conti la delibera finale una volta approvata dal Consiglio Comunale, completa di tutti gli elementi richiesti dalle linee guida, evitando ritardi di qualsiasi tipo nella predetta trasmissione, in ottemperanza inoltre a quanto disposto dal D.lgs 174/2016 "Codice di Giustizia Contabile".

Si evidenzia quindi che le proposte di deliberazione carenti di tali elementi non saranno sottoposte alla Giunta Comunale per l'iter propedeutico alla predisposizione dell'ordine del giorno di Consiglio da parte dell'Ufficio di Presidenza. Per quanto concerne le responsabilità derivanti dall'adempimento, si rimanda a quanto indicato al punto 1 delle linee guida allegate.

Pertanto tutti gli uffici sono invitati a tenere in debita considerazione le prescrizioni di cui sopra e quanto espressamente riportato nelle citate Linee Guida, evitando di presentare proposte di deliberazioni relative a riconoscimenti di debiti fuori bilancio carenti degli elementi sopra richiesti .

La presente direttiva sarà inserita sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione".

Si dà atto che l'organismo interno di controllo procederà alle verifiche a campione nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo successivo sugli atti circa il rispetto della presente Direttiva.

**Il responsabile locale per la prevenzione della corruzione
dr.ssa Antonietta Renzi**

f.to digitalmente

AR/ta



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LE MARCHE

LINEE GUIDA PER LA TRASMISSIONE ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI DEI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI – ARTICOLO 23, COMMA 5, LEGGE 289/2002

Al fine di uniformare la tipologia della documentazione e le modalità di trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti degli atti concernenti i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, anche per consentire un primo e immediato vaglio delle fattispecie sottostanti, si forniscono le seguenti linee direttive.

1. - Si richiama innanzitutto che, a mente:

- dell'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 (*nel prosieguo T.U.E.L.*) "*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio*";

- dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002 (*legge finanziaria 2003*) "*I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti*".

Ove non diversamente stabilito nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi degli Enti, la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti dei provvedimenti di cui al richiamato articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, dovrà avvenire a cura del Segretario Comunale.

Considerato che le predette disposizioni, pur imponendo gli obblighi di riconoscimento di debito e di successiva trasmissione dei relativi provvedimenti consiliari, non prevedono termini entro i quali procedere alla comunicazione degli atti, deve evidenziarsi che - costituendo il riconoscimento in argomento indice di possibili patologie insite nella ordinaria attività di gestione - le ipotesi di mancata o comunque ritardata trasmissione potranno costituire condotte riguardabili sotto il profilo della responsabilità amministrativa, nella misura in cui i ritardi abbiano determinato impedimenti nel perseguimento delle eventuali ipotesi di danno nei confronti dei soggetti in prima battuta responsabili.

2. - I provvedimenti andranno trasmessi unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio nonché a ogni altro atto giustificativo dei presupposti richiesti dalla legge [rif: lettere a), b) c) d) ed e) dell'articolo 194, comma 1, T.U.E.L.], sulla cui base le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state riportate all'interno della sfera patrimoniale dell'Ente.



Vale a dire, per quanto concerne le specifiche tipologie di debito:

- a) dalle sentenze esecutive;
- b) dalle attestazioni concernenti la copertura dei disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni;
- c) dalle attestazioni relative alle ricapitalizzazioni di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) dalle attestazioni riguardanti le procedure espropriative o di occupazioni d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) dalla documentazione relativa ai *“limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*.

Dovranno inoltre essere inviati:

- ogni altro atto o documento ai quali i provvedimenti di riconoscimento di debito rinviano con motivazione *per relationem* o, comunque, sono stati considerati ai fini dell'inquadramento della fattispecie generatrice del debito;
- i pareri dei responsabili dei Servizi di cui all'articolo 49 T.U.E.L. e dell'Organo di revisione di cui all'articolo 239 T.U.E.L. .

3. - Gli atti (*provvedimenti e documentazione relativa*) andranno trasmessi esclusivamente a mezzo P.E.C. istituzionale dell'Ente, in formato digitale con sottoscrizione digitale (*ovvero con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente*), all'indirizzo P.E.C. della Procura regionale della Corte dei conti per le Marche: marche.procura.segreteria@corteconticert.it.

Il Procuratore regionale
F.to digitalmente - Giuseppe De Rosa

